



COMUNE DI NAPOLI

VII^a Direzione Centrale Sicurezza e Mobilità Urbana

U.O.A. Supporto Tecnico per le Emergenze Viabilistiche e le Attività di Pianificazione di Protezione Civile

CONFERENZA PERMANENTE DEI SERVIZI **Manuale Operativo**

Procedure per l'apertura di cantieri **e la realizzazione di eventi** **sulla sede stradale**

	Revisione	1
	Marzo 2006	

Comune di Napoli

VII^a Direzione Centrale Sicurezza e Mobilità Urbana

U.O.A. Supporto Tecnico per le Emergenze Viabilistiche e le Attività di Pianificazione di Protezione Civile.

Conferenza Permanente dei Servizi per l'organizzazione dei piani di traffico, dei mezzi di trasporto pubblico, delle attività di supporto legate ad eventi di particolare rilevanza, all'attivazione di cantieri di lavoro, ovvero allo svolgersi di manifestazioni pubbliche e private sul territorio cittadino.

Manuale Operativo: Procedure per l'apertura di cantieri e la realizzazione di eventi sulla sede stradale.

Elaborazione di nuove procedure in sostituzione di quelle transitorie indicate dall'Ordine di Servizio del Direttore Generale n.2 del 21.02.05

Approvato con disposizione del Direttore Generale n. 19 del 21.06.06

INDICE

INDICE	2
1.PREMESSA	1
1.1 Introduzione.....	1
1.2 Conferenza Permanente dei Servizi	2
1.2.1 Composizione	2
1.2.2 Convocazione	3
1.2.3 Supporto tecnico - operativo	3
2.PROCEDURE	6
2.1 Richiesta parere preventivo alla Conferenza.....	6
2.2 Preistruttoria a cura del Servizio richiedente.....	6
2.2.1 Modulistica di segnalazione cantiere stradale	6
2.2.2 Modulistica di segnalazione evento	10
2.3 Istruttoria a cura dell'U.O.A. Supporto Tecnico.....	14
2.4 Determinazioni della Conferenza	14
2.5 Procedure di attuazione.....	15
2.5.1 Ordinanza Sindacale	15
2.5.2 Archiviazione dei dati – monitoraggio interventi	16
2.5.3 Trasmissione – pubblicità atti	19
APPENDICE I: RIFERIMENTI NORMATIVI	21
I.1 Estratto dal Codice della Strada	21
Art. 20 Occupazione della sede stradale	25
Art. 21 Opere, depositi e cantieri stradali	25
Art. 24. Pertinenze delle strade	26
Art. 25 Attraversamenti ed uso della sede stradale	27
Art. 26 Competenza per le autorizzazioni e le concessioni	27
Art. 27 Formalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni	28
I.2. Estratto dal Regolamento	29
I.3 Ordinanza Sindacale	38

1. PREMESSA

1.1 Introduzione

Le politiche programmate e pianificate nell'ambito del P.G.T.U., risultano fortemente vincolate, sia sul piano temporale che in relazione agli interventi previsti, dall'apertura dei numerosi di cantieri stradali nella città di Napoli, anche per il forte impegno che si è data l'Amministrazione Comunale nel migliorare il sistema dei trasporti e, più in generale, l'ambiente urbano.

L'apertura dei cantieri che interessano il territorio comunale e la realizzazione di manifestazioni di carattere turistico-culturale, determinano un impatto sul territorio con effetti diretti sul sistema della mobilità urbana (riduzione dell'offerta di mobilità a parità di domanda), ed effetti indotti sull'assetto ambientale, economico e commerciale della città.

Tra gli impatti diretti sul sistema della mobilità urbana possono citarsi gli effetti sull'OFFERTA di trasporto (rete stradale, sosta, Trasporto Pubblico Locale) e quelli sulla DOMANDA di mobilità:

- Riduzione degli spazi da destinare al transito dei veicoli e conseguente deviazione dei flussi sulle arterie percorribili;
- Riduzione degli spazi da destinare alla sosta dei veicoli su strada e dell'accessibilità degli spazi per la sosta fuori strada;
- Deviazione dei percorsi e incremento dei tempi di percorrenza degli autobus e dei taxi;
- aumento dei tempi e dei costi degli spostamenti;
- aumento della congestione da traffico sulle arterie percorribili;
- aumento dell'inquinamento acustico ed ambientale sulle arterie percorribili.

Tra gli effetti indotti sull'assetto cittadino si possono annoverare:

- impatto sulle attività economiche e commerciali;
- impatto sulle attività turistiche e culturali;
- impatto sui tempi e sugli orari della città;
- impatto sull'ambiente urbano.

Allo scopo di fronteggiare i disagi conseguenti all'apertura dei cantieri stradali che interessano ed interesseranno il territorio comunale, e per meglio programmare le manifestazioni di carattere turistico-culturale che periodicamente si svolgono in ambito cittadino, valutandone l'impatto sulla viabilità e sul traffico urbano, con Determinazione Organizzativa del Direttore Generale n. 1 del 23 Dicembre 2004 è stata istituita la *"Conferenza Permanente dei Servizi per l'organizzazione dei piani di traffico, dei mezzi di trasporto pubblico, delle attività di supporto legate ad eventi di particolare rilevanza, all'attivazione di cantieri di lavoro, ovvero allo svolgersi di manifestazioni pubbliche e private sul territorio cittadino"*.

La Conferenza ha il compito verificare le proposte di modifica ed aggiornamento dello stato della viabilità cittadina in presenza di cantieri, di interventi in attuazione del Piano Generale del Traffico Urbano, di grandi eventi capaci di incidere significativamente sullo stato della viabilità e del traffico cittadino.

A supporto della Conferenza, con Ordine di Servizio n. 2 del 21 Febbraio 2005, il Direttore Generale ha inoltre provveduto ad istituire una apposita struttura

organizzativa con il compito di istruire preventivamente le singole pratiche da sottoporre all'esame, nonché di coordinare il dare corso alle decisioni medesime, in particolare quando l'intervento da attuare richieda la partecipazione di più servizi collocati in direzioni, dipartimenti e servizi autonomi diversi, e di monitorarne l'attuazione e l'impatto provvedendo a suggerire alla Conferenza stessa eventuali modifiche alle decisioni precedentemente prese.

Il presente manuale definisce l'iter procedurale da seguire al fine di della Conferenza in sostituzione di quello transitorio indicato nella Determinazione Organizzativa citata in precedenza.

1.2 Conferenza Permanente dei Servizi

Allo scopo di gestire in maniera organica e coordinata le attività, senza trascurare le competenze dei diversi Servizi e le esigenze delle parti chiamate in causa, la Conferenza ha il compito di coordinare le procedure di avvio dei lavori e delle manifestazioni, monitorando ed aggiornando costantemente la mappa di tutti i cantieri stradali previsti sul territorio comunale e favorendo, attraverso la convocazione di incontri preliminari, la partecipazione e la collaborazione dei diversi settori coinvolti.

I Servizi che per ragioni di lavori pubblici o di autorizzazione all'impianto di cantieri privati sulla sede stradale e quelli responsabili dell'organizzazione di eventi e manifestazioni da svolgersi sulla sede stradale, siano interessati all'adozione di provvedimenti incidenti sulla disciplina della viabilità veicolare e pedonale, sono tenuti a richiedere parere preventivo alla Conferenza Permanente dei Servizi.

La Conferenza Permanente opera, secondo procedure codificate, per i vari Servizi dell'Ente con i poteri della conferenza dei servizi di cui agli artt. 14 e successivi della L. 241/90 e ss. mm. ii.

1.2.1 Composizione

La Conferenza Permanente è presieduta dal Direttore Centrale Sicurezza e Mobilità Urbana¹ ed è composta dai seguenti Direttori Centrali/Coordinatori di Dipartimento/Responsabili di Servizio Autonomo:

1. Coordinatore del Dipartimento Direzione Generale;
2. Direttore Centrale Patrimonio e Logistica, accompagnato dai Dirigenti dei Servizi ricompresi nella Direzione responsabili delle attività all'ordine del giorno della Conferenza e comunque dal Dirigente del Servizio Gestione Eventi Pubblici;
3. Direttore Centrale Lavori Pubblici, accompagnato dai dirigenti dei Servizi ricompresi nella Direzione responsabili delle attività all'ordine del giorno

¹ Nella prima fase sperimentale di attivazione della Conferenza Permanente, essa è stata convocata e presieduta a livello di Direzione Generale; successivamente, ed in considerazione dell'ambito prevalente di applicazione delle deduzioni della Conferenza, con Determinazione Organizzativa n. 2 del 29 Novembre 2005 il Direttore Generale ha provveduto ad incardinare la Conferenza presso la VII^a Direzione Centrale Sicurezza e Mobilità Urbana.

della Conferenza e comunque dal Dirigente del Servizio Supporto Operativo ai RUP;

4. Direttore Centrale Sicurezza e Mobilità Urbana, accompagnato dai dirigenti dei Servizi ricompresi nella Direzione responsabili delle attività all'ordine del giorno della Conferenza e comunque dal Dirigente del Servizio Protezione Civile e Sicurezza dei Cittadini, dal Dirigente del Servizio Viabilità e Traffico e dal Dirigente dell'U.O.A. Supporto Tecnico per le emergenze viabilistiche e le attività di Pianificazione di Protezione Civile;
5. Direttore Centrale Sviluppo Commerciale Turistico e Artigianale accompagnato dai dirigenti dei Servizi ricompresi nella Direzione responsabili delle attività all'ordine del giorno della Conferenza e comunque dal Dirigente del Servizio Polizia Amministrativa;
6. Responsabile del Servizio Autonomo di Polizia Locale – Comandante del Corpo di Polizia Municipale;

La Conferenza Permanente è integrata su convocazione della Direzione Sicurezza e Mobilità Urbana dai Direttori Centrali/Coordinatori di Dipartimento/Responsabili di Servizio Autonomo direttamente interessati al procedimento in esame.

Laddove sia ritenuto necessario, la Direzione Sicurezza e Mobilità Urbana provvederà a convocare gli Enti, le Aziende ed i soggetti pubblici o privati coinvolti nell'esecuzione di lavori o nell'organizzazione di eventi.

I Direttori Centrali/Coordinatori di Dipartimento/Responsabili di Servizio Autonomo che, per sopravvenute ragioni o cause di forza maggiore, non possano prendere parte alla Conferenza Permanente potranno delegare il Dirigente di uno dei Servizi ricompresi nella medesima Direzione.

1.2.2 Convocazione

La Conferenza Permanente è convocata con cadenza settimanale, salvo variazioni in relazione all'entità delle richieste pervenute, con lo scopo di esaminare il risultato del piano settimanale precedente, evidenziarne le criticità, esaminare le modifiche dei protocolli per le future applicazioni, nonché esaminare nel dettaglio il piano relativo alla settimana in corso ed in particolare quello relativo al fine settimana successivo.

Le sedute sono calendarizzate con una settimana d'anticipo.

La Conferenza può essere convocata in via d'urgenza con un preavviso di almeno 24 ore.

1.2.3 Supporto tecnico - operativo


Il responsabile della segreteria della VII^a Direzione cura la convocazione e la verbalizzazione della Conferenza e si occupa degli aspetti logistici della medesima.

Il supporto tecnico alla Conferenza Permanente dei Servizi è affidato all'U.O.A. Supporto Tecnico per le emergenze viabilistiche e le attività di Protezione Civile². L'U.O.A. ha il compito di acquisire le richieste dei Servizi interessati all'apertura di cantieri o alla realizzazione di manifestazioni nonché di predisporre l'istruttoria delle pratiche da sottoporre all'esame della Conferenza.

L'U.O.A. cura inoltre la diffusione ed il monitoraggio dei provvedimenti e dei dispositivi adottati.

La Fig. 1 riassume mediante organigramma l'iter procedurale di approvazione degli interventi sottoposti al parere della Conferenza.

² Cfr. Ordine di Servizio n. 2 del 21 Febbraio 2005 e Ordine di Servizio n. 8 del 29 Novembre 2005 del Direttore Generale.

Fig. 1: Organigramma delle procedure operative della Conferenza Permanente dei Servizi – U.O.A. Supporto Tecnico

2. PROCEDURE

2.1 Richiesta parere preventivo alla Conferenza

Obiettivo principale della Conferenza è l'attivazione ed il coordinamento di tutti i Servizi comunali coinvolti nelle attività connesse agli interventi ed alle iniziative programmate, al fine di pianificare le relative procedure e le necessarie modifiche allo schema di circolazione esistente nell'area interessata da lavori o da eventi, garantendo al contempo la predisposizione delle misure di controllo del rispetto del dispositivo alternativo previsto, l'installazione dell'opportuna segnaletica, nonché l'eventuale variazione del percorso del Trasporto Pubblico di linea e non di linea, la rilocalizzazione dei parcheggi su strada riservati ai taxi e di quelli destinati ai veicoli privati.

Tutti i Servizi responsabili, direttamente o per conto di soggetti terzi cui sia stata rilasciata concessione, dell'attivazione di cantieri su sede stradale, sono tenuti a richiedere parere preventivo alla Conferenza Permanente dei Servizi.

Tutti i servizi responsabili, direttamente o per conto di soggetti terzi cui sia stata rilasciata autorizzazione o sia stata concessa l'egida o il patrocinio, dell'organizzazione di eventi da svolgersi sulla sede stradale, sono tenuti a richiedere parere preventivo alla Conferenza Permanente dei Servizi.

La richiesta va effettuata per il tramite dell'U.O.A. Supporto Tecnico per le emergenze viabilistiche e le attività di Pianificazione di Protezione Civile, utilizzando la modulistica all'uopo definita ed effettuando la preistruttoria di cui al paragrafo successivo.

Le richieste così predisposte andranno inoltrate alla suddetta U.O.A. almeno 15 giorni prima della data prevista di inizio lavori.

Eventuali richieste indirizzate alla Conferenza da soggetti terzi, verranno girate, a cura dell'U.O.A. Supporto Tecnico, ai competenti Servizi per la preistruttoria della pratica.

2.2 Preistruttoria a cura del Servizio richiedente

Al fine di consentire alla Conferenza Permanente dei Servizi la valutazione dell'impatto sul sistema della viabilità esistente di interventi che comportino l'occupazione della sede stradale, con conseguente riduzione della capacità dal punto di vista della viabilità pedonale e veicolare per la realizzazione di eventi o l'apertura di cantieri, è stata predisposta una scheda, da compilare ed allegare all'istanza a cura del Servizio richiedente, contenente informazioni circa l'intervento da attuare nonché sullo stato dei luoghi.

La modulistica predisposta, di colore blu per i cantieri e di colore verde per gli eventi, si suddivide per sezioni in base agli argomenti trattati .

2.2.1 Modulistica di segnalazione cantiere stradale

Il modulo relativo alla richiesta da inoltrare ai fini dell'acquisizione del parere da parte della Conferenza Permanente dei Servizi per l'apertura di un cantiere stradale (Cfr.: Fig. 2) è organizzato in 4 sezioni, ciascuna delle quali raccoglie campi omogenei per argomento. Di seguito si indicano le informazioni da fornire per ciascuna stringa di testo.

- Dati richiesta

La prima sezione raccoglie le informazioni relative all'istanza avanzata dal Servizio richiedente.

- *Data, protocollo*
indicare gli estremi della richiesta cui il modulo è allegato;
- *Direzione*
indicare la denominazione della Direzione all'interno della quale è incardinato il Servizio richiedente;
- *Servizio*
indicare la denominazione del Servizio richiedente o del Servizio responsabile del rilascio di autorizzazioni/concessioni all'esecuzione dei lavori da parte di soggetti terzi;
- *Ente*
indicare, laddove non realizzati in proprio dall'Amministrazione, la denominazione dell'ente incaricato dell'esecuzione dei lavori;
- *Richiedente*
indicare il nominativo del Dirigente del Servizio richiedente/responsabile dei lavori;
- *Recapiti*
indicare i recapiti del Dirigente del Servizio richiedente/responsabile dei lavori.

- Dati intervento

La seconda sezione raccoglie le informazioni relative all'intervento da realizzare.

- *Ubicazione*
indicare l'esatta ubicazione dell'intervento (Via, Vico, Piazza, Strada, ecc.);
- *da intersezione/civ. a intersezione/civ.*
indicare il tratto stradale interessato dall'intervento, utilizzando quale riferimento i numeri civici o l'intersezione con altre strade;
- *Circoscrizione*
indicare la Circoscrizione all'interno della quale ricade l'area oggetto dell'intervento;
- *Descrizione dei lavori*
riassumere la tipologia dei lavori da realizzare;
- *RUP*
indicare il nominativo del responsabile Unico del Procedimento;
- *Direzione lavori*
indicare il nominativo del Direttore dei lavori;
- *Ditta esecutrice*
indicare la denominazione della ditta incaricata dell'esecuzione dei lavori
- *Dir. cantiere*
indicare il nominativo della direttore del cantiere;
- *Data inizio lavori*

- indicare la data presunta di inizio lavori;
- *Data fine lavori*
indicare la data presunta di fine lavori;
- *Durata lavori (gg)*
indicare la durata dei lavori in giorni lavorativi;
- *Fasi lavorative*
indicare il numero di fasi lavorative previste qualora l'intervento lo richieda;
- *Orario notturno*
indicare se l'intervento richiede lavorazioni in orario notturno;
- *Giorni festivi*
indicare se l'intervento richiede lavorazioni in giornate festive.

- Preistruttoria

La terza sezione raccoglie le informazioni inerenti lo stato dei luoghi nonché le necessità di modifica di tale condizione per consentire l'esecuzione dei lavori.

- *Carreggiata attuale*
indicare se la carreggiata è a senso unico di circolazione, a doppio senso ed in quante corsie per senso di marcia è suddivisa;
- *Occupazione*
indicare se i lavori interesseranno totalmente o parzialmente la carreggiata e/o il marciapiede
- *Sosta attuale*
indicare se è presente sosta veicolare sulla carreggiata e se tale sosta è libera (strisce bianche) o a pagamento (strisce blu), se sono istituiti divieto di sosta, eventualmente con rimozione, se sono presenti aree riservate alla sosta di veicoli diversamente abili o a particolari categorie di utenti (strisce gialle);
- *Mezzi pubblici*
indicare se sono presenti aree riservate alla fermata degli autobus del servizio di trasporto pubblico ANM, dei tram o dei filobus, se vi sono stalli riservati alla sosta dei taxi e quali linee di trasporto pubblico transitano;
- *Sbarramenti*
indicare se sono presenti sbarramenti materiali sulla sede stradale quali fioriere, paletti o altro (cassonetti ASIA, idranti, ecc.).

- Documentazione allegata

La quarta ed ultima sezione riporta l'elenco della documentazione allegata alla richiesta.

- *Relazione*
indicare se è allegata una relazione tecnica concernente i lavori da eseguire;
- *Cronoprogramma*
indicare se è allegato un cronoprogramma dei lavori da eseguire;
- *Grafico*
indicare se è allegato un grafico dei lavori da eseguire;
- *Piano segnaletica*
indicare se è allegato un piano di segnalamento predisposto in attuazione del dispositivo di traffico temporaneo ipotizzato per eseguire i lavori;
- *Note*
indicare eventuali note aggiuntive.

Fig. 2: Scheda segnalazione cantiere stradale

COMUNE DI NAPOLI CONFERENZA PERMANENTE DEI SERVIZI				MODULO SEGNALEZIONE CANTIERE STRADALE			
Dati richiesta							
Data				Protocollo			
Direzione							
Servizio							
Ente							
Richiedente							
Recapiti	tel.:			cell.:			
	fax.:			e-mail:			
Dati intervento							
Ubicazione							
da intersezione/civ.				a intersezione/civ.			
Circoscrizione							
Descrizione lavori							
RUP							
Direzione lavori							
Ditta esecutrice							
Dir. cantiere							
Data inizio lavori				Data fine lavori			
Durata lavori (gg)				Fasi lavorative			
Orario notturno		SI		NO	Giorni festivi		SI
							NO
Preistruttoria							
Carreggiata attuale		senso unico			doppio senso		n. corsie
Occupazione		totale			parziale		marciapiede
Sosta attuale		libera			divieto		disabili (H)
		a pagamento			rimozione		riservata
Mezzi pubblici		fermate ANM			stalli taxi		tram/filobus
		linee in transito					
Sbarramenti		fioriere			paletti		altro
Documentazione allegata							
Relazione		SI		NO	Cronoprogramma		SI
							NO
Grafico		SI		NO	Piano segnaletica		Si
							NO
Note:							
Data				Firma			

N.B.: il presente modulo va allegato alla richiesta da inoltrare, ai fini dell'istruttoria, alla VII^a Direzione Centrale - U.O.A. Supporto Tecnico per le emergenze viabilistiche e le attività di pianificazione di Protezione Civile, al fax. n. 081-7955335

2.2.2 Modulistica di segnalazione evento

Il modulo relativo alla richiesta da inoltrare ai fini dell'acquisizione del parere da parte della Conferenza Permanente dei Servizi per l'apertura di un cantiere stradale (Cfr.: fig. 3) è organizzato in 4 sezioni, ciascuna delle quali raccoglie campi omogenei per argomento. Di seguito si indicano le informazioni da fornire per ciascuna stringa di testo.

- Dati richiesta

La prima sezione raccoglie le informazioni relative all'istanza avanzata dal Servizio/Ente richiedente.

- *Data, protocollo*
indicare gli estremi della richiesta cui il modulo è allegato;
- *Ente proponente*
indicare la denominazione dell'Assessorato/Circoscrizione o dell'organizzazione richiedente;
- *Servizio responsabile*
indicare la denominazione del Servizio richiedente o del Servizio responsabile della gestione o del rilascio di autorizzazioni/concessioni per la realizzazione di eventi organizzati da parte di soggetti terzi;
- *Organizzazione*
indicare, se l'evento è patrocinato o co-organizzato dall'Amministrazione Comunale o se è organizzato da soggetti privati;
- *Richiedente*
indicare il nominativo del Dirigente del Servizio richiedente/responsabile della gestione dell'evento;
- *Recapiti*
indicare i recapiti del Dirigente del Servizio richiedente/responsabile della gestione dell'evento.

- Dati evento

La seconda sezione raccoglie le informazioni relative all'evento da realizzare.

- *Ubicazione*
indicare l'esatta ubicazione dell'intervento (Via, Vico, Piazza, Strada, ecc.), precisando se l'evento si svolge sulla sede stradale, al di fuori della sede stradale o in area pedonale;
- *da intersezione/civ. a intersezione/civ.*
indicare il tratto stradale interessato dall'intervento, utilizzando quale riferimento i numeri civici o l'intersezione con altre strade;
- *Circoscrizione*
indicare la Circoscrizione all'interno della quale ricade l'area oggetto dell'evento;
- *Descrizione evento*
riassumere la tipologia e lo svolgimento dell'evento da realizzare;

- *RUP*
indicare il nominativo del responsabile Unico del Procedimento;
- *Data inizio - fine*
indicare le data di inizio e fine della manifestazione;
- *Orario inizio - fine*
indicare gli orari di inizio e fine dell'evento;
- *Dir. cantiere*
indicare il nominativo della direttore del cantiere;
- *Orario notturno*
indicare se l'evento si svolge in orario notturno;
- *Giorni festivi*
indicare se l'evento si svolge in giorni festivi;
- *Palco – pedane - Gazebo*
indicare la tipologia degli allestimenti necessari all'allestimento dell'evento;
- *Transenne – sedie - veicoli*
indicare la tipologia degli allestimenti necessari all'allestimento dell'evento;
- *Presidio richiesto*
indicare l'eventuale necessità di istituire presidi di Polizia Municipale e/o Protezione Civile per assistere lo svolgimento dell'evento;
- *Servizi richiesti*
indicare l'eventuale necessità di prevedere un intervento di pulizia dell'area interessata dall'evento, della presenza di ambulanze durante lo svolgimento della manifestazione, e della necessità di allacciamenti alla fornitura idrica, elettrica, ecc..

- Preistruttoria

La terza sezione raccoglie le informazioni inerenti lo stato dei luoghi nonché le necessità di modifica di tale condizione per consentire la realizzazione dell'evento.

- *Carreggiata attuale*
indicare se la carreggiata è a senso unico di circolazione, a doppio senso ed in quante corsie per senso di marcia è suddivisa;
- *Occupazione*
indicare se l'evento interesserà totalmente o parzialmente la carreggiata e/o il marciapiede
- *Sosta attuale*
indicare se è presente sosta veicolare sulla carreggiata e se tale sosta è libera (strisce bianche) o a pagamento (strisce blu), se sono istituiti divieto di sosta, eventualmente con rimozione, se sono presenti aree riservate alla sosta di veicoli diversamente abili o a particolari categorie di utenti (strisce gialle);
- *Mezzi pubblici*
indicare se sono presenti aree riservate alla fermata degli autobus del servizio di trasporto pubblico ANM, dei tram o dei filobus, se vi sono stalli riservati alla sosta dei taxi e quali linee di trasporto pubblico transitano;
- *Sbarramenti*
indicare se sono presenti sbarramenti materiali sulla sede stradale quali fioriere, paletti o altro (cassonetti ASIA, idranti, ecc.).

- Documentazione allegata

La quarta ed ultima sezione riporta l'elenco della documentazione allegata alla richiesta.

- *Relazione*
indicare se è allegata una relazione tecnica concernente l'evento da realizzare;
- *Cronoprogramma*
indicare se è allegato un cronoprogramma dell'evento previsto;
- *Grafico*
indicare se è allegato un grafico dell'evento da realizzare;
- *Piano segnaletica*
indicare se è allegato un piano di segnalamento predisposto in attuazione del dispositivo di traffico temporaneo ipotizzato per realizzare l'evento;
- *Note*
indicare eventuali note aggiuntive.

Fig. 3: Scheda segnalazione evento

COMUNE DI NAPOLI CONFERENZA PERMANENTE DEI SERVIZI				MODULO SEGNALAZIONE EVENTO			
Dati richiesta							
Data				Protocollo			
Ente proponente							
Servizio responsabile							
Organizzazione		Patrocinato		Co-organizzato		Privato	
Richiedente							
Recapiti	tel.:			cell.:			
	fax.:			e-mail:			
Dati evento							
Ubicazione							
		su strada		fuori strada		area pedonale	
Circoscrizione							
Descrizione evento							
Data inizio				Data fine			
Orario inizio				Orario fine			
Orario notturno		SI		NO	Giorni festivi		SI
							NO
Palco	mtx.....	Pedane	n.	Gazebo	n.	
Transenne	n.		Sedie	n.	Veicoli	n.	
Presidio richiesto		Polizia Municipale				Protezione Civile	
Servizi richiesti		Pulizia			Ambulanza		Allacciamenti
Preistruttoria							
Carreggiata attuale		senso unico			doppio senso	n. corsie	
Occupazione		totale			parziale	marciapiede	
Sosta		libera			divieto	disabili (H)	
		a pagamento			rimozione	riservata	
Mezzi pubblici		fermate ANM			stalli taxi	tram/filobus	
		linee in transito					
Sbarramenti		fioriere			paletti		altro
Documentazione allegata							
Relazione		SI		NO	Cronoprogramma		SI
							NO
Grafico		SI		NO	Piano segnaletica		Si
							NO
Note:							
Data				Firma			

N.B.: il presente modulo va allegato alla richiesta da inoltrare, ai fini dell'istruttoria, alla VII^a Direzione Centrale - U.O.A. Supporto Tecnico per le emergenze viabilistiche e le attività di Pianificazione di Protezione Civile, al fax. n. 081-7955335

2.3 Istruttoria a cura dell'U.O.A. Supporto Tecnico

Una volta ricevuta la scheda di segnalazione debitamente compilata, l'Unità Operativa Autonoma Supporto tecnico provvederà entro i successivi 10 giorni lavorativi ad effettuare l'istruttoria di competenza.

Durante la fase istruttoria il responsabile dell'U.O.A. ha facoltà di richiedere approfondimenti e ulteriore documentazione ai servizi proponenti. La prima richiesta di integrazione documentale o di approfondimento sospende i termini previsti per l'istruttoria.

Qualora l'istruttoria risulti favorevole rispetto all'istanza avanzata dal Servizio richiedente, si procederà, di concerto con i Servizi competenti, all'elaborazione di una ipotesi di viabilità alternativa, alla redazione di una bozza della relativa ordinanza sindacale, nonché delle disposizioni organizzative interne da emanare successivamente. L'istruttoria dovrà inoltre prevedere un cronoprogramma degli interventi contenente la data prevista in cui l'ordinanza/autorizzazione assume efficacia.

Qualora l'intervento assuma particolare complessità, il Direttore Centrale Sicurezza e Mobilità Urbana ha facoltà di autorizzare il differimento del termine conclusivo dell'Istruttoria sino ad un massimo di 20 giorni lavorativi.

Termini ulteriori possono essere autorizzati, in caso di particolari necessità e motivate necessità istruttorie, solo con assenso esplicito del Direttore Centrale Sicurezza e Mobilità Urbana previa informativa all'Assessore competente.

Qualora il risultato dell'istruttoria non sia favorevole, il Dirigente dell'U.O.A. dovrà darne immediata comunicazione, oltre che al Dirigente del Servizio proponente, al Direttore Centrale Sicurezza e Mobilità anche all'Assessore alla Mobilità e all'Assessore competente rispetto al Servizio proponente. E' fatto comunque obbligo di esame da parte della Conferenza dei Servizi di una pratica con parere istruttorio negativo quando il responsabile del Servizio proponente lo richieda.

2.4 Determinazioni della Conferenza

Conclusa la fase istruttoria, la richiesta e gli atti predisposti vengono trasmessi alla VII^a Direzione per essere inseriti nell'elenco degli interventi all'esame della prima seduta utile della Conferenza Permanente dei Servizi.

Tutti gli atti istruttori in formato cartaceo sono messi a disposizione dei componenti la Conferenza due ore prima dello svolgimento della medesima³.

³ E' inoltre in itinere la creazione di un'area riservata della rete intranet comunale accessibile solo mediante password individuale da parte dei soggetti aventi diritto secondo la normativa di sicurezza definita dal Servizio Supporto allo Sviluppo Organizzativo e Sistemi Gestionali e Informativi della Direzione Generale presso la quale gli atti in forma telematica saranno messi a disposizione dei componenti la Conferenza ventiquattro ore prima della seduta della Conferenza medesima. Ogni violazione delle disposizioni di sicurezza saranno disciplinarmente sanzionate.

2.5 Procedure di attuazione

Una volta esaminate in sede di Conferenza le istanze connesse all'avvio dei lavori previsti, e a seguito delle determinazioni della Conferenza medesima registrate nel verbale della seduta, il responsabile dell'U.O.A. limitatamente ai pareri favorevoli espressi, trasmetterà tutti i dati e gli indirizzi necessari ai Servizi competenti per l'emissione della versione definitiva degli atti tenendo conto delle indicazioni e delle condizioni eventualmente introdotte in sede di Conferenza.

Agli atti da sottoporre alla firma del Sindaco/Assessore dovrà essere allegata una nota informativa in modo da consentire al Sindaco/Assessore di esaminare anche le deduzioni della Conferenza.

Successivamente al perfezionamento degli atti, il responsabile dell'U.O.A. ne cura la pubblicazione e la trasmissione ai soggetti deputati a dare corso e a rispettarla. Quindi emana formalmente la disposizione attuativa trasmettendo la stessa ai responsabili di Servizio competenti per le parti attuative di pertinenza.

La disposizione attuativa contiene l'indicazione dei singoli atti da emanare o azioni da compiere da parte di ciascun servizio coinvolto. Nella predisposizione della disposizione, il Dirigente dell'U.O.A. dovrà tener conto delle competenze di ciascun Servizio/Unità operativa o di progetto e dovrà concertare con il responsabile delle medesime il contenuto degli atti da adottare, delle azioni da compiere e i tempi massimi per l'emissione o il compimento. Qualora l'intesa non venga raggiunta il responsabile dell'U.O.A. è tenuto a dare comunicazione in sede di istruttoria e portare la questione in Conferenza avendo cura di indicare le ragioni di contrarietà espresse dal dirigente competente, il quale avrà titolo ad intervenire in sede di Conferenza. Il Dirigente competente è tenuto a uniformarsi alla decisione della conferenza anche se la stessa non è conforme al proprio parere. In tal caso il dirigente dissenziente registrerà la propria riserva nel verbale della Conferenza che farà fede ai fini dell'individuazione delle responsabilità specifiche. Qualora la riserva sia dovuta a ragioni meramente organizzative, il Direttore Centrale o il coordinatore di dipartimento competente è tenuto ad operare al fine di risolvere le verificate problematicità organizzative.

2.5.1 Ordinanza Sindacale

Sulla base delle deduzioni della Conferenza, il Servizio Viabilità e Traffico provvede a predisporre apposita Ordinanza Sindacale di istituzione di un dispositivo di traffico temporaneo per lavori o per manifestazioni.

L'Ordinanza Sindacale riporterà in premessa i dati relativi alla richiesta pervenuta, la tipologia, gli obiettivi e le motivazioni dell'intervento, la data di approvazione del dispositivo in sede di Conferenza Permanente dei Servizi, nonché la normativa di riferimento.

Nella parte dispositiva dell'atto, l'Ordinanza riporterà inoltre l'esatta ubicazione dell'intervento, la data di inizio e fine dei lavori o dell'evento previsto, ovvero la durata degli stessi, nonché le indicazioni circa il piano di segnalamento da predisporre e da attuare a carico della Direzione Lavori.

Se necessario, all'Ordinanza sarà allegato un grafico esplicativo del dispositivo da attuare e della relativa segnaletica da predisporre.

Il Servizio Autonomo di Polizia Locale provvederà altresì a predisporre gli opportuni servizi di controllo e/o presidio dell'area oggetto dell'intervento durante

le fasi di cantierizzazione di lavori stradali o nelle ore di svolgimento degli eventi programmati.

2.5.2 Archiviazione dei dati – monitoraggio interventi




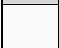
Il responsabile dell'U.O.A. cura la predisposizione e l'aggiornamento costante dell'archivio delle richieste pervenute e dei provvedimenti adottati e vigila sul rispetto delle diverse disposizioni attuative emanate avendo cura di sollecitare gli inadempienti e di eventualmente correggere i cronoprogrammi in presenza di fatti non previsti che ritardino o richiedano l'anticipo dell'esecuzione.

A tal proposito, è stato preliminarmente predisposto un apposito database in formato Excel contenente i dati e le informazioni raccolte, l'iter procedurale seguito, gli atti emanati, nonché l'esito dei provvedimenti adottati.

Le informazioni da archiviare sono distribuite su colonne:

- Data richiesta;
- Data Conferenza dei Servizi;
- Data inizio lavori/attività,
- Ubicazione intervento/evento;
- Ente/Servizio responsabile;
- Responsabile lavori;
- Direzione;
- Descrizione lavori;
- Durata intervento/evento;
- Progressivo Ordinanza Sindacale;
- Data Ordinanza Sindacale;
- Scadenza Ordinanza Sindacale;
- Ordinanze collegate;
- Provvedimenti di circolazione adottati.

A ciascun intervento, le cui informazioni vengono organizzate su di una unica riga, viene assegnata una campitura di colore differente sulla base dello stato di attuazione dei lavori:

	Cantieri da verificare (emergenze, sospensione lavori, OS scaduta)
	Cantieri in corso
	Cantieri in attesa di valutazione in sede di Conferenza Permanente dei Servizi
	Cantieri ultimati

Con cadenza mensile, l'U.O.A. provvede all'elaborazione su supporto cartaceo in formato A3 di un report riassuntivo (Cfr.: fig. 4), corredato da cartografie tematiche (Cfr.: fig. 5), degli interventi approvati in sede di Conferenza Permanente dei Servizi.

Fig. 4: Database archiviazione dati in formato excel

Microsoft Excel - M_Cantieri_novembre_24_05.xls

FileModificaVisualizzaInserisciFormatoStrumentiDatiFinestra?

Digitare una domanda.

Anal12GCS

42%

A5

CANTIERI IN CORSO/PREVISTI PER IL MESE DI NOVEMBRE 2005

1	COMUNE DI NAPOLI										Rev.3	CANTIERI ANNO 2005				Cantieri da verificare (emergenza, risposta alle lavorazioni, OS scaduta)	
2	Assessorato alla Politiche della Mobilità Urbana															Cantieri in corso	
3	VII ^a Direzione Centrale Sicurezza e Mobilità Urbana										nov-05					Cantieri in attesa di valutazione in sede di	
4	U.O.A. Alleanza e Monitoraggio del Piano Generale del Traffico Urbano															Cantieri ultimati	
5	CANTIERI IN CORSO/PREVISTI PER IL MESE DI NOVEMBRE 2005																
6	Data richiesta	Conferenza dei Servizi	Data inizio lavori	Ubicazione	Ente/Servizio	Risponabile lavori	Direzione	Descrizione lavori	Durata	Previsione OS	Data OS	Scadenza OS	OS collegata	Provvedimenti di circolazione			
19	1-lug-05	-	1-set-05	Duca d'Amato Corra	STC Pianura	B. Piccirilli	IV	Riqualificazione area antistante Parco Falcone-Barrellina	90 giorni	1484	31-ago-05	30-nov-05		Divieto di transito tra Via Tarricella e Via Scatellara			
20	14-apr-05	31-mag-05	28-giu-05	Garibaldi Piazza	Servizio Pianificazione Infrastruttura di Trasporto	E. Camerlingo	V	Lavori di riqualificazione ortogonale FS Garibaldi	24 mesi	1141	23-giu-05	31-dic-07		Restrizioni carrazzate a 2,00 mt su entrambi i lati alternativamente			
21	6-giu-05	14-giu-05	5-lug-05	Giordano L. Via	STC Vamora	De Vita	IV	Riqualificazione marciapiedi	180 giorni					Restrizioni carrazzate di 2 mt			
22	20-ott-05	-	-	Grande Archivio Via	Saprintendenza	-		Consolidamento e Ristrutturazione SS. Severino e Saria	-	1746	20-ott-05	31-lug-06		Divieto di transito veicolare nei giorni indicati dalla Direzione Lavori e durante il periodo dal 26.11.05 al 8.01.06			
23	27-ott-05	-	17-nov-05	Laceta, Via	STC Mercato Pendina	Braccini	IV	Paravetrore Soc. D.F. Service	1 giorno	1916	15-nov-05	17-nov-05		Divieto di transito e raccolta rifiuti			
24	1-lug-05	15-nov-05	23-nov-05	Modellona Viale	Servizio Strada	Salzano	IV	Riqualificazione strada	20 giorni	1937	17-nov-05	20-dic-05		Divieto di transito carrazzato parallelo al muro dell'asfalto			
25	31-mar-05	5-apr-05	19-apr-05	Maiuri Via, S. Maria Italia Via	Commissariato Sotturale	-	-	Potenziamento condotto fognario	180 giorni	528	13-apr-05	19-apr-05	1347 del 20.07.05	Restrizioni carrazzate, integrate con istituzione Carrazzato Preferenziale			
26	15-feb-05	22-feb-05	7-mar-05	Mozinger Via	Servizio Fognature	Panelli	IV	Collettore fognario	7 mesi	265	25-feb-05	7-mar-05		Restrizioni carrazzate a 6,5 mt per tratti			
27	11-ott-05	-	26-ott-05	Manvina Via, del Sabatino Via	Servizio Valorizzazione Città Storica	Ferulana	V	Riqualificazione	-	1795	26-ott-05	-		Divieto di transito			
28	10-gen-05	-	11-gen-05	Municipio, Piazza, Acton Via, Calamba Via	Linea 1/Linea 6	S. Marina	V	Stazioni Linea 1/Linea 6 Metropolitana	3 anni	788	12-mag-05	dic-07	610 del 29.04.05	Interventi di traffico lato mediano, viabilità area			
29	10-gen-05	-	11-gen-05	Municipio, Piazza, Acton Via, Calamba Via	Linea 1/Linea 6	S. Marina	V	Stazioni Linea 1/Linea 6 Metropolitana	3 anni	610	29-apr-05	dic-07	788 del 12.05.05	Riorganizzazione dell'intersezione Piazza Municipio, Via Acton, Via Calamba			
30	24-ago-05	-	7-ott-05	Napoli-Roma Via, Ippolito Trav., Gran Sasso Via	STC Scandigliano	Brada	IV	Rotatoria in muratura	90 giorni	1680	7-ott-05			Dispositivi di traffico interna alla rotatoria da realizzare			
31	3-ago-05	-	9-ago-05	Napoli-Roma Via, Napoli a Capodimonte Via	Servizio Valorizzazione della Periferia Urbana	Martinelli	VI	Demolizione edifici denominata "il Mulino"	90 giorni	1424	5-ago-05	7-dic-05		Restrizioni carrazzate			
32	17-ott-05	18-ott-05	18-ott-05	Nuova Paquiarolo Via	Linea 6/ANSALDO	E. Esposito	V	Nuova rete tranviaria Riprintina carrazzata	31-dic-07	1893	10-nov-05	30-apr-06	1445 del 12.12.04-352 del 10.03.05-612 del 29.04.05-1386 del 27.07.05-612 del 29.04.05	Restrizioni carrazzate a 6 mt e marciapiedi in Via Nuova Paquiarolo tratta Via Biscardi - Via Aulivia			
33														Restrizioni carrazzate a 6 mt e marciapiedi in			

Foglio5 / Foglio4 / **Foglio1** / Fuorigrotta / Foglio3 /

ProntoNUM

Fig. 5: Mappatura cantieri stradali



Il suddetto data base dovrà gradualmente evolvere verso un sistema georeferenziato⁴ che consenta l'evidenziazione dell'intera rete urbana del Comune di Napoli, in cui siano contenute tutte le disposizioni che regolano l'uso del suolo, del traffico e dei dispositivi di viabilità e che dovrà potersi relazionare con gli altri archivi esistenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici.

La Fig. 6, alla pagina successiva, riporta lo schema predisposto ai fini dell'acquisizione dei dati (attributi) che mantengono le informazioni descrittive da associare alla cartografia di un Sistema Informativo Geografico (GIS - Geographic Information System).

2.5.3 Trasmissione – pubblicità atti

Il responsabile dell'U.O.A. dovrà curare la comunicazione interna ed esterna relativa ai dispositivi di viabilità adottati in tempo utile per consentirne l'adeguata diffusione.

Il dispositivo di traffico adottato per agevolare l'esecuzione dei singoli lavori approvati viene notificato nelle forme dovute ai Servizi ed agli Enti interessati (Servizio Autonomo Polizia Locale, Servizio Tecnico Circoscrizionale, Servizio Corso Pubblico, Napolipark, ANM, Arin, Napoletanagas, ENEL, Telecom), almeno 2 giorni prima della data di apertura del cantiere.

Se l'intervento prevede la chiusura dell'intera carreggiata stradale, con conseguente interdizione totale del transito veicolare, il dispositivo di traffico viene notificato anche agli Enti che svolgono servizi di emergenza (112, 113, 115, 118).

L'entrata in vigore del dispositivo di traffico temporaneo viene altresì reso noto alla cittadinanza a mezzo stampa ed attraverso il sito internet del Comune di Napoli. Qualora non sia diversamente previsto dalle disposizioni attuative delle ordinanze/autorizzazioni, verranno all'uopo utilizzati i servizi del Dipartimento comunicazione istituzionale.

⁴ Il data base, realizzato con il supporto del servizio competente per lo sviluppo dei sistemi gestionali e informativi della Direzione Generale, dovrà consentire a coloro che saranno titolati a farlo in base al collegato documento sulla sicurezza informatica, di esaminare lo stato delle diverse Ordinanze/autorizzazioni emesse.

Fig. 6: Database archiviazione dati per software desktop mapping

N_Istruttoria:	
Data_Istruttoria:	
Compilatore:	
Data_Richiesta:	
Localizzazione:	
Direzione:	
Ente_Servizio:	
RUP:	
Dir_Lavori:	
Desc_Lavori:	
Durata:	
Grafico:	
Cronoprogramma:	
Piano_Segnalamento:	
Data_Conf_Serv:	
Inizio_Lavori:	
Fine_Lavori:	
Fasi_Lavori:	
Provv_Circolazione:	
N_Prot_SVT:	
Data_Prot_SVT:	
Prog_Ordinanza:	
Data_Ordinanza:	
Stato_Lavori:	
Chiusura_Intera_Careggiata:	
Comunicato_Stampa:	
Fax_Interni:	
Fax_Esterni:	
Fax_Emergenza:	
Segnali_Emergenza:	
Proroga:	
Sospensione:	
Presidio_PM:	
Presidio_PC:	

APPENDICE I: RIFERIMENTI NORMATIVI

I.1 Estratto dal Codice della Strada⁵

Art. 6 Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati

1. Il prefetto, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute, nonché per esigenze di carattere militare può, conformemente alle direttive del Ministro dei lavori pubblici, sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse. Il prefetto, inoltre, nei giorni festivi o in particolari altri giorni fissati con apposito calendario, da emanarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, può vietare la circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di cose. Nel regolamento sono stabilite le condizioni ed eventuali deroghe.

2. Il prefetto stabilisce, anno per anno, le opportune prescrizioni per il transito periodico di armenti e di greggi determinando, quando occorra, gli itinerari e gli intervalli di tempo e di spazio.

3. Per le strade militari i poteri di cui ai commi 1 e 2 sono esercitati dal comandante della regione militare territoriale.

4. L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3⁶:

a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;

b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;

c) riservare corsie, anche protette, a determinate categorie di veicoli, anche con guida di rotaie, o a veicoli destinati a determinati usi;

d) vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli;

e) prescrivere che i veicoli siano muniti di mezzi antisdrucchiolevoli o degli speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio;

f) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati.

5. Le ordinanze di cui al comma 4 sono emanate:

a) per le strade e le autostrade statali, dal capo dell'ufficio periferico dell'A.N.A.S. competente per territorio;

b) per le strade regionali, dal presidente della giunta;

⁵ Cfr. D.L.vo 30/4/92 n° 285 e s.m.i.

⁶ L'Art. 5 comma 3 del C.d.S. recita: "I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli artt. 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali. Contro i provvedimenti emessi dal comando militare territoriale di regione è ammesso ricorso gerarchico al Ministro della difesa.

c) per le strade provinciali, dal presidente della provincia;

d) per le strade comunali e le strade vicinali, dal sindaco;

e) per le strade militari, dal comandante della regione militare territoriale.

6. Per le strade e le autostrade in concessione, i poteri dell'ente proprietario della strada sono esercitati dal concessionario, previa comunicazione all'ente concedente. In caso di urgenza, i relativi provvedimenti possono essere adottati anche senza la preventiva comunicazione al concedente, che può revocare gli stessi.

7. Nell'ambito degli aeroporti aperti al traffico aereo civile e nelle aree portuali, la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico è riservata rispettivamente al direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio e al comandante di porto capo di circondario, i quali vi provvedono a mezzo di ordinanze, in conformità alle norme del presente codice. Nell'ambito degli aeroporti ove le aerostazioni siano affidate in gestione a enti o società, il potere di ordinanza viene esercitato dal direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio, sentiti gli enti e le società interessati.

8. Le autorità che hanno disposto la sospensione della circolazione di cui ai commi 1 e 4, lett. a) e b), possono accordare, per esigenze gravi e indifferibili o per accertate necessità, deroghe o permessi, subordinati a speciali condizioni e cautele.

9. Tutte le strade statali sono a precedenza, salvo che l'autorità competente disponga diversamente in particolari intersezioni in relazione alla classifica di cui all'art. 2, comma 2. Sulle altre strade o tratti di strade la precedenza è stabilita dagli enti proprietari sulla base della classificazione di cui all'art. 2, comma 2. In caso di controversia decide, con proprio decreto, il Ministro dei lavori pubblici. La precedenza deve essere resa nota con i prescritti segnali da installare a cura e spese dell'ente proprietario della strada che ha la precedenza.

10. L'ente proprietario della strada a precedenza, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, può, con ordinanza, prescrivere ai conducenti l'obbligo di fermarsi prima di immettersi sulla strada a precedenza.

11. Quando si tratti di due strade entrambe a precedenza, appartenenti allo stesso ente, l'ente deve stabilire l'obbligo di dare la precedenza ovvero anche l'obbligo di arrestarsi all'intersezione; quando si tratti di due strade a precedenza appartenenti a enti diversi, gli obblighi suddetti devono essere stabiliti di intesa fra gli enti stessi. Qualora l'accordo non venga raggiunto, decide con proprio decreto il Ministro dei lavori pubblici.

12. Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione della circolazione emanati a norma dei commi 1 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 552,20. Se la violazione è commessa dal conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55. In questa ultima ipotesi dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a quattro mesi, nonché della sospensione della carta di circolazione del veicolo per lo stesso periodo ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

13. Chiunque viola le prescrizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 19,95 a euro 81,90.

14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti e limitazioni previsti nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10. Nei casi di sosta vietata la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55; qualora la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore per il quale si protrae la violazione.

15. Nelle ipotesi di violazione del comma 12 l'agente accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio finché non spira il termine del divieto di circolazione; egli deve, quando la sosta nel luogo in cui è stata accertata la violazione costituisce intralcio alla circolazione, provvedere a che il veicolo sia condotto in un luogo vicino in cui effettuare la sosta. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di contestazione. Durante la sosta la responsabilità del veicolo e del relativo carico rimane al conducente. Se le disposizioni come sopra impartite non sono osservate, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente è da due a sei mesi.

Art. 7 Regolamentazione della circolazione nei centri abitati

1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:

- a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4;
- b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro dei lavori pubblici, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente, il Ministro per i problemi delle aree urbane ed il Ministro per i beni culturali e ambientali;
- c) stabilire la precedenza su determinate strade o tratti di strade, ovvero in una determinata intersezione, in relazione alla classificazione di cui all'art. 2, e, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi su una determinata strada, l'obbligo di arrestarsi all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su quest'ultima;
- d) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea;
- e) stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli;
- f) stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane;
- g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati per il carico e lo scarico di cose;
- h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185;
- i) riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto, al fine di favorire la mobilità urbana.

2. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8 alle ore 20, salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale.

3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1 e 2, sono di competenza del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lett. a), sono di competenza dell'ente proprietario della strada. I provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) sono di competenza del comune, che li adotta sentito il parere dell'ente proprietario della strada.

4. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione o per esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi,

divieti o limitazioni di carattere temporaneo o permanente, possono essere accordati, per accertate necessità, permessi subordinati a speciali condizioni e cautele. Nei casi in cui sia stata vietata o limitata la sosta, possono essere accordati permessi subordinati a speciali condizioni e cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a quelli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria, nell'espletamento delle proprie mansioni, nonché dalle persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale.

5. Le caratteristiche, le modalità costruttive, la procedura di omologazione e i criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo di durata della sosta sono stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane.

6. Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico.

7. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento e le somme eventualmente eccedenti ad interventi per migliorare la mobilità urbana.

8. Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lett. f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art. 3 "area pedonale" e "zona a traffico limitato", nonché per quelle definite "A" ⁷ dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.

9. I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della giunta. Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8. I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con direttiva emanata dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice, sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, nonché le modalità di riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli esentati.

10. Le zone di cui ai commi 8 e 9 sono indicate mediante appositi segnali.

11. Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i comuni hanno facoltà di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso.

12. Per le città metropolitane le competenze della giunta e del sindaco previste dal presente articolo sono esercitate rispettivamente dalla giunta metropolitana e dal sindaco metropolitano.

⁷ Le zone definite "A" sono "le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parti integranti, per tali caratteristiche degli agglomerati stessi".

13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10.

14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,70 a euro 137,55. La violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10-

15. Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Se si tratta di sosta limitata o regolamentata, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 19,95 a euro 81,90 a lire centoquarantunomila e la sanzione stessa è applicata per ogni periodo per il quale si protrae la violazione.

Art. 20 Occupazione della sede stradale⁸

1. Sulle strade di tipo⁹ A), B), C) e D) è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi comprese fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E) ed F) l'occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione.

2. L'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita, fuori dei centri abitati, sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni dal regolamento.

3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all'art. 18, comma 2. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20.

5. La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 21 Opere, depositi e cantieri stradali¹⁰

1. Senza preventiva autorizzazione o concessione della competente autorità di cui all'art. 26 è vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade (2) e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità.

⁸ Cfr. anche normativa complementare: Regolamento al C.d.S., Art. 30, Artt. da 31 a 43; D.M. 10/07/2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo".

⁹ Cfr. D.L.vo 30/4/92 n° 285, Art.2, comma 2: "Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi: A - Autostrade; B - Strade extraurbane principali; C - Strade extraurbane secondarie; D - Strade urbane di scorrimento; E - Strade urbane di quartiere; F - Strade locali".

¹⁰ Cfr. anche normativa complementare: Regolamento al C.d.S., Art. 29

2. Chiunque esegue lavori o deposita materiale sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. Deve provvedere a rendere visibile, sia di giorno che di notte, il personale addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli¹¹.

3. Il regolamento stabilisce le norme relative alle modalità ed ai mezzi per la delimitazione e la segnalazione dei cantieri, alla realizzabilità della visibilità sia di giorno che di notte del personale addetto ai lavori, nonché agli accorgimenti necessari per la regolazione del traffico, nonché le modalità di svolgimento dei lavori nei cantieri stradali.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, quelle del regolamento, ovvero le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 687,75 a euro 2.754,15.

5. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della rimozione delle opere realizzate, a carico dell'autore delle stesse e a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 24. Pertinenze delle strade¹²

1. Le pertinenze stradali sono le parti della strada destinate in modo permanente al servizio o all'arredo funzionale di essa.

2. Le pertinenze stradali sono regolate dalle presenti norme e da quelle del regolamento e si distinguono in pertinenze di esercizio e pertinenze di servizio.

3. Sono pertinenze di esercizio quelle che costituiscono parte integrante della strada o ineriscono permanentemente alla sede stradale.

4. Sono pertinenze di servizio le aree di servizio, con i relativi manufatti per il rifornimento ed il ristoro degli utenti, le aree di parcheggio, le aree ed i fabbricati per la manutenzione delle strade o comunque destinati dall'ente proprietario della strada in modo permanente ed esclusivo al servizio della strada e dei suoi utenti. Le pertinenze di servizio sono determinate, secondo le modalità fissate nel regolamento, dall'ente proprietario (2) della strada in modo che non intralcino la circolazione o limitino la visibilità.

5. Le pertinenze costituite da aree di servizio, da aree di parcheggio e da fabbricati destinate al ristoro possono appartenere anche a soggetti diversi dall'ente proprietario ovvero essere affidate dall'ente proprietario in concessione a terzi secondo le condizioni stabilite dal regolamento.

6. Chiunque installa o mette in esercizio impianti od opere non avendo ottenuto il rilascio dello specifico provvedimento dell'autorità pubblica previsto dalle vigenti disposizioni di legge e indicato nell'art. 26, o li trasforma o ne varia l'uso stabilito in tale provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 687,75 euro 2.754,15.

7. Chiunque viola le prescrizioni indicate nel provvedimento di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55.

8. La violazione di cui al comma 6 importa la sanzione amministrativa accessoria della rimozione dell'impianto e delle opere realizzate abusivamente, a carico dell'autore della violazione ed a sue spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La violazione di cui al comma 7 importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività esercitata fino

¹¹ Si veda il D.M. 9 giugno 1995, recante disciplinare tecnico sulle prescrizioni relative ad indumenti e dispositivi autonomi per rendere visibile a distanza il personale impegnato su strada in condizioni di scarsa visibilità.

¹² Cfr. anche normativa complementare: Regolamento al C.d.S., Artt. da 61 a 64.

all'attuazione delle prescrizioni violate, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. L'attuazione successiva non esime dal pagamento della somma indicata nel comma 7.

Art. 25 Attraversamenti ed uso della sede stradale¹³

1. Non possono essere effettuati, senza preventiva concessione dell'ente proprietario, attraversamenti od uso della sede stradale e relative pertinenze con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e sovrappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri impianti ed opere, che possono comunque interessare la proprietà stradale. Le opere di cui sopra devono, per quanto possibile, essere realizzate in modo tale che il loro uso e la loro manutenzione non intralci la circolazione dei veicoli sulle strade, garantendo l'accessibilità dalle fasce di pertinenza della strada.
2. Le concessioni sono rilasciate soltanto in caso di assoluta necessità, previo accertamento tecnico dell'autorità competente di cui all'art. 26.
3. I cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani di qualsiasi tipo e natura devono essere collocati in modo da non arrecare pericolo od intralcio alla circolazione.
4. Il regolamento stabilisce norme per gli attraversamenti e l'uso della sede stradale.
5. Chiunque realizza un'opera o un impianto di quelli previsti nel comma 1 o ne varia l'uso o ne mantiene l'esercizio senza concessione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 687,75 euro 2.754,15.
6. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nella concessione o nelle norme del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55.
7. La violazione prevista dal comma 5 importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, a carico dell'autore della violazione ed a sue spese, della rimozione delle opere abusivamente realizzate, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
8. La violazione prevista dal comma 6 importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione di ogni attività fino all'attuazione successiva delle prescrizioni violate, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 26 Competenza per le autorizzazioni e le concessioni

1. Le autorizzazioni di cui al presente titolo sono rilasciate dall'ente proprietario della strada¹⁴ o da altro ente da quest'ultimo delegato o dall'ente concessionario della strada in conformità alle relative convenzioni; l'eventuale delega è comunicata al Ministero dei lavori pubblici o al prefetto se trattasi di ente locale.
2. Le autorizzazioni e le concessioni di cui al presente titolo sono di competenza dell'ente proprietario della strada e per le strade in concessione si provvede in conformità alle relative convenzioni.
3. Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti nell'interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni è di competenza del comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

¹³ Cfr. anche normativa complementare: Regolamento al C.d.S., Artt. da 65 a 68; dir. 03/03/1999 (Presidente del Consiglio): "Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici".

¹⁴ Per le strade correnti all'interno di centri abitati con più di diecimila abitanti la competenza è già del comune a norma dell'art. 2, comma 7, del C.d.S., in quanto "strade comunali" rientranti nella classifica di tipo D, E e F.

4. L'impianto su strade e sulle relative pertinenze di linee ferroviarie, tranviarie, di speciali tubazioni o altre condotte comunque destinate a servizio pubblico, o anche il solo attraversamento di strade o relative pertinenze con uno qualsiasi degli impianti di cui sopra, sono autorizzati, in caso di assoluta necessità e ove non siano possibili altre soluzioni tecniche, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentiti il Ministero dei trasporti, se trattasi di linea ferroviaria, e l'ente proprietario della strada e, se trattasi di strade militari, di concerto con il Ministro della difesa.

Art. 27 Formalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni¹⁵

1. Le domande dirette a conseguire le concessioni e le autorizzazioni di cui al presente titolo, se interessano strade o autostrade statali, sono presentate al competente ufficio dell'A.N.A.S. e, in caso di strade in concessione, all'ente concessionario che provvede a trasmetterle con il proprio parere al competente ufficio dell'A.N.A.S., ove le convenzioni di concessione non consentono al concessionario di adottare il relativo provvedimento.

2. Le domande rivolte a conseguire i provvedimenti di cui al comma 1 interessanti strade non statali sono presentate all'ente proprietario della strada.

3. Le domande sono corredate dalla relativa documentazione tecnica e dall'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo e di istruttoria, previo deposito di eventuali cauzioni.

4. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione previsti dal presente titolo sono, in ogni caso, accordati senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati.

5. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione di cui al presente titolo, che sono rinnovabili alla loro scadenza, indicano le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali esse sono assoggettate, la somma dovuta per l'occupazione o per l'uso concesso, nonché la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni ventinove. L'autorità competente può revocarli o modificarli in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

6. La durata dell'occupazione di suolo stradale per l'impianto di pubblici servizi è fissata in relazione al previsto o comunque stabilito termine per l'ultimazione dei relativi lavori.

7. La somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze può essere stabilita dall'ente proprietario della strada in annualità ovvero in unica soluzione.

8. Nel determinare la misura della somma si ha riguardo alle soggezioni che derivano alla strada o autostrada, quando la concessione costituisce l'oggetto principale dell'impresa, al valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione e al vantaggio che l'utente ne ricava.

9. L'autorità competente al rilascio dei provvedimenti autorizzatori di cui al presente titolo può chiedere un deposito cauzionale.

¹⁵ Cfr. anche normativa complementare: provv. 04/08/1998 (Azienda Nazionale Autonoma delle Strade): "Adeguamento dei canoni e dei corrispettivi dovuti per le concessioni e le autorizzazioni diverse".

I.2. Estratto dal Regolamento¹⁶

Titolo 2, Capo 2: Installazione di opere e cantieri ed apertura di accessi sulle strade

(Art. 20, 21, 22 Codice della Strada)

Art. 29 (Art. 20 Cod. Str.) Ubicazione di chioschi od altre installazioni

1. Per l'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni anche a carattere provvisorio, fuori dai centri abitati, si applicano le disposizioni di cui all'art. 26, commi 7 e 8, nonché quelle di cui agli artt. 16, comma 2, e 20, comma 2, del codice.

Art. 30 (Art. 21 Cod. Str.) Segnalamento temporaneo

1. I lavori ed i depositi su strada e i relativi cantieri devono essere dotati di sistemi di segnalamento temporaneo mediante l'impiego di specifici segnali previsti dal presente regolamento ed autorizzati dall'ente proprietario, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del codice.

2. I segnali di pericolo o di indicazione da utilizzare per il segnalamento temporaneo hanno colore di fondo giallo.

3. Per i segnali temporanei possono essere utilizzati supporti e sostegni o basi mobili di tipo trasportabile e ripiegabile che devono assicurare la stabilità del segnale in qualsiasi condizione della strada ed atmosferica. Per gli eventuali zavorramenti dei sostegni è vietato l'uso di materiali rigidi che possono costituire pericolo o intralcio per la circolazione.

4. I segnali devono essere scelti ed installati in maniera appropriata alle situazioni di fatto ed alle circostanze specifiche, secondo quanto rappresentato negli schemi segnaletici differenziati per categoria di strada. Gli schemi segnaletici sono fissati con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

5. Nei sistemi di segnalamento temporaneo ogni segnale deve essere coerente con la situazione in cui viene posto e, ad uguale situazione, devono corrispondere stessi segnali e stessi criteri di posa. Non devono essere posti in opera segnali temporanei e segnali permanenti in contrasto tra loro. A tal fine i segnali permanenti devono essere rimossi o oscurati se in contrasto con quelli temporanei. Ultimati i lavori i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e, se del caso, vanno ripristinati i segnali permanenti.

6. In prossimità della testata di ogni cantiere di durata superiore ai sette giorni lavorativi deve essere apposto apposito pannello (fig. II.382) recante le seguenti indicazioni:

- a) ente proprietario o concessionario della strada;
- b) estremi dell'ordinanza di cui ai commi 1 e 7;
- c) denominazione dell'impresa esecutrice dei lavori;
- d) inizio e termine previsto dei lavori;
- e) recapito e numero telefonico del responsabile del cantiere.

7. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di esecuzione di lavori di particolare urgenza le misure per la disciplina della circolazione sono adottate dal funzionario responsabile. L'adozione delle misure per i lavori che si protraggono oltre le quarantotto ore, deve essere ratificata dall'autorità competente; se il periodo coincide con due giorni festivi consecutivi, tale termine è di settantadue ore. In caso di interventi non programmabili o comunque di modesta entità, cioè in tutti quei casi che rientrano nell'ordinaria attività di manutenzione, che comportano limitazioni di traffico non rilevanti e di breve durata, ovvero in caso di incidente stradale o calamità naturale, l'ente proprietario o i soggetti da esso individuati possono disporre gli schemi

¹⁶ Cfr. decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada - e successive modificazioni.

ed i dispositivi segnaletici previsti dalle presenti norme senza adottare formale provvedimento. Al termine dei lavori e alla fine dell'emergenza deve essere tempestivamente ripristinata la preesistente disciplina della circolazione a cura dell'ente proprietario o concessionario della strada.

8. Nel caso di cantieri che interessino la sede di autostrade, di strade extraurbane principali o di strade urbane di scorrimento o di quartiere, i lavori devono essere svolti in più turni, anche utilizzando l'intero arco della giornata, e in via prioritaria, nei periodi giornalieri di minimo impegno della strada da parte dei flussi veicolari. I lavori di durata prevedibilmente più ampia e che non rivestano carattere di urgenza devono essere realizzati nei periodi annuali di minore traffico.

9. Il ripristino delle condizioni di transitabilità a seguito di un qualsiasi danneggiamento subito dalle sedi stradali sopraindicate deve avere inizio immediatamente dopo la cessazione dell'evento che ha determinato il danneggiamento stesso.

Art. 31 (Art. 21 Cod. Str.) Segnalamento e delimitazione dei cantieri

1. Gli accorgimenti necessari alla sicurezza e alla fluidità della circolazione nel tratto di strada che precede un cantiere o una zona di lavoro o di deposito di materiali, consistono in un segnalamento adeguato alle velocità consentite ai veicoli, alle dimensioni della deviazione ed alle manovre da eseguire all'altezza del cantiere, al tipo di strada e alle situazioni di traffico e locali.

2. In prossimità di cantieri fissi o mobili, anche se di manutenzione, deve essere installato il segnale LAVORI (fig. II.383) corredato da pannello integrativo indicante l'estesa del cantiere quando il tratto di strada interessato sia più lungo di 100 m. Il solo segnale LAVORI non può sostituire gli altri mezzi segnaletici previsti nel presente articolo e in quelli successivi riguardanti la sicurezza della circolazione in presenza di cantieri stradali.

3. Conformemente agli schemi segnaletici di cui all'art. 30, comma 4, devono essere utilizzati, ove previsti, i seguenti segnali:

- a) divieto di sorpasso (figg. II.48 e II.52) e limite massimo di velocità (fig. II.50);
- b) segnali di obbligo:
 - 1) direzione obbligatoria (figg. II.80/a, II.80/b , II.80/c);
 - 2) preavviso di direzione obbligatoria (figg. II.80/d , II.80/e);
 - 3) direzioni consentite (figg. II.81/a , II.81/b , II.81/c);
 - 4) passaggio obbligatorio (figg. II.82/a , II.82/b);
 - 5) passaggi consentiti (fig. II.83);
- c) strettoia (figg. II.384 , II.385 , II.386) e doppio senso di circolazione (fig. II.387);
- d) chiusura di una o più corsie (figg. II.411/a , II.411/b , II.411/c , II.411/d), carreggiata chiusa (figg. II.412/a , II.413/a , II.413/b) e rientro in carreggiata (figg. II.412/b , II.413/c);
- e) segnali di fine prescrizione (figg. II.70 , II.71 , II.72 , II.73).

4. Se ne ricorrono i motivi e le condizioni, devono essere utilizzati anche i seguenti segnali:

- a) altri segnali di divieto ritenuti necessari e relativi segnali di fine divieto in funzione delle necessità derivanti dalle condizioni locali del cantiere stradale;
- b) mezzi di lavoro in azione (fig. II.388);
- c) strada deformata (fig. II.389);
- d) materiale instabile sulla strada (fig. II.390);
- e) segnali orizzontali in rifacimento (fig. II.391);
- f) altri segnali di pericolo ritenuti necessari sempre con colore di fondo giallo.

5. I mezzi di delimitazione dei cantieri stradali o dei depositi sulle strade, secondo le necessità e le condizioni locali, sono i seguenti:

- a) le barriere;
- b) i delineatori speciali;
- c) i coni e i delineatori flessibili;
- d) i segnali orizzontali temporanei e dispositivi retroriflettenti integrativi;
- e) gli altri mezzi di segnalamento in aggiunta o in sostituzione di quelli previsti, purché preventivamente autorizzati dal Ministero dei lavori pubblici.

6. Per ottenere la preventiva autorizzazione di cui al comma 5, lettera e), l'ente proprietario o concessionario deve presentare tempestiva istanza all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici indicando la necessità od opportunità del segnalamento aggiunto o sostitutivo e le modalità di tali segnalamenti e della loro apposizione, con indicazione del periodo in cui il segnalamento medesimo deve essere apposto. L'Ispettorato generale, se del caso, autorizza il segnalamento in tempo utile e con lo stesso provvedimento autorizzatorio può apportare modifiche di carattere tecnico o temporale.

Art. 32 (Art. 21 Cod. Str.) Barriere

1. Le barriere segnalano i limiti dei cantieri stradali; sono disposte parallelamente al piano stradale e sostenute da cavalletti o da altri sostegni idonei. Sono obbligatorie sui lati frontali di delimitazione del cantiere o sulle testate di approccio. Possono essere sostituite con elementi idonei di pari efficacia, purché approvati dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici e in conformità alle direttive da esso impartite.

2. Lungo i lati longitudinali le barriere sono obbligatorie nelle zone che presentano condizioni di pericolo per le persone al lavoro o per i veicoli in transito. Possono essere sostituite da recinzioni colorate in rosso o arancione stabilmente fissate, costituite da teli, reti o altri mezzi di delimitazione approvati dal Ministero dei lavori pubblici.

3. Le barriere sono di due tipi: "normale" e "direzionale".

4. La barriera "normale" (fig. II.392) è colorata a strisce alternate oblique bianche e rosse. La larghezza delle strisce rosse deve essere pari a 1,2 volte quella delle strisce bianche. Deve avere un'altezza non inferiore a 20 cm e deve essere posta parallelamente al piano stradale con il bordo inferiore ad altezza non inferiore a 80 cm da terra in posizione tale da renderla visibile anche in presenza di altri mezzi segnaletici di pre-segnalamento.

5. La barriera "direzionale" (fig. II.393/a) è colorata sulla faccia utile con bande alternate bianche e rosse a punta di freccia. Le punte delle frecce devono essere rivolte nella direzione della deviazione. Deve avere una dimensione "normale" non inferiore a 60 x 240 cm e "grande" di 90 x 360 cm, oppure deve essere composta da almeno quattro moduli di dimensione normale 60 x 60 cm o grande 90 x 90 cm (fig. II.395), posti orizzontalmente con il bordo inferiore ad altezza non inferiore a 80 cm da terra, preceduti e seguiti da un segnale di passaggio obbligatorio (fig. II.393/b). La larghezza delle zone rosse deve essere pari a 1,2 volte quella delle zone bianche. Per quelle in uso nei centri abitati le dimensioni possono essere ridotte alla metà.

Art. 33 (Art. 21 Cod. Str.) Delineatori speciali

1. I delineatori speciali sono dei seguenti tipi:

a) PALETTO DI DELIMITAZIONE (fig. II.394). Esso deve essere usato in serie per evidenziare i bordi longitudinali e di approccio delle zone di lavoro. Deve essere installato sempre ortogonalmente all'asse della strada cui è rivolto. L'intervallo tra i paletti non deve essere superiore a 15 m. Il paletto è colorato sulla faccia con bande alternate bianche e rosse. Quelle rosse hanno una larghezza pari a 1,2 volte quelle bianche. Le dimensioni minime sono di 20 x 80 cm ed il sostegno deve assicurare un'altezza del bordo inferiore di almeno 30 cm da terra;

b) DELINEATORE MODULARE DI CURVA PROVVISORIA (fig. II.395). Esso deve essere usato in più elementi per evidenziare il lato esterno delle deviazioni con curve provvisorie di raggio inferiore o uguale a 200 m e deve essere installato sempre ortogonalmente all'asse della strada. L'intervallo tra i delineatori temporanei deve essere contenuto nei seguenti valori:

Raggio della curva (in metri)	Spaziamento longitudinale (in metri)
fino a 30	5
da 30 a 50	10
da 50 a 100	15
da 100 a 200	20

Il delineatore presenta sulla faccia un disegno a punta di freccia bianca su fondo rosso. La dimensione "normale" è 60 x 60 cm, quella "grande" è di 90 x 90 cm.

Art. 34 (Art. 21 Cod. Str.) Coni e delineatori flessibili

1. Il CONO (fig. II.396) deve essere usato per delimitare ed evidenziare zone di lavoro o operazioni di manutenzione di durata non superiore ai due giorni, per il tracciamento di segnaletica orizzontale, per indicare le aree interessate da incidenti, gli incanalamenti temporanei per posti di blocco, la separazione provvisoria di opposti sensi di marcia e delimitazione di ostacoli provvisori. Il cono deve essere costituito da materiali flessibili quali gomma o plastica. È di colore rosso con anelli di colore bianco retroriflettenti; le dimensioni, nelle tre versioni e in tutte le sue parti, sono specificate nelle figure. Il cono deve avere una adeguata base di appoggio appesantita dall'interno o dall'esterno per garantirne la stabilità in ogni condizione. La frequenza di posa è di 12 m in rettilineo e di 5 m in curva. Nei centri abitati la spaziatura è dimezzata, salvo diversa distanza necessaria per particolari situazioni della strada e del traffico.

2. Il DELINEATORE FLESSIBILE (fig. II.397) deve essere usato per delimitare i sensi di marcia contigui, opposti o paralleli, o per delimitare zone di lavoro di durata superiore ai due giorni. Il delineatore flessibile, lamellare o cilindrico, deve essere costituito da materiali flessibili quali gomma o plastica; è di colore rosso con inserti o anelli di colore bianco retroriflettenti; ha dimensioni come specificato nelle figure. La base deve essere incollabile o altrimenti fissata alla pavimentazione. I delineatori flessibili, se investiti dal traffico, devono piegarsi e riprendere la posizione verticale originale senza distaccarsi dalla pavimentazione. La frequenza di posa è la stessa dei coni.

3. Le caratteristiche dei materiali da utilizzare per i coni e per i delineatori flessibili sono stabilite con apposito disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Art. 35 (Art. 21 Cod. Str.) Segnali orizzontali temporanei e dispositivi retroriflettenti integrativi o sostitutivi

1. I segnali orizzontali a carattere temporaneo devono essere applicati in corrispondenza di cantieri, lavori o deviazioni di durata superiore a sette giorni lavorativi salvo i casi in cui condizioni atmosferiche o del fondo stradale ne impediscano la corretta apposizione. In tali casi si applicano i dispositivi di cui al comma 6. I segnali orizzontali hanno lo scopo di guidare i conducenti e garantire la sicurezza del traffico in approccio ed in prossimità di anomalie planimetriche derivanti dall'esistenza di lavori stradali.

2. I segnali orizzontali temporanei sono di colore giallo, devono essere antisdrucchiolevoli e non devono sporgere più di 5 mm dal piano della pavimentazione. Nel caso di strisce longitudinali continue realizzate con materie plastiche, a partire da spessori di strato di 1,5 mm, devono essere eseguite interruzioni che garantiscano il deflusso dell'acqua.

3. Tali segnali devono poter essere rimossi integralmente e rapidamente al cessare delle cause che hanno determinato la necessità di apposizione, senza lasciare alcuna traccia sulla pavimentazione, arrecare danni alla stessa e determinare disturbi o intralcio alla circolazione. L'obbligo non sussiste se è previsto il rifacimento della pavimentazione.

4. I segnali orizzontali da usare nell'ambito di cantieri e di lavori stradali sono le strisce longitudinali continue e discontinue per indicare i margini, la separazione dei sensi di marcia e le corsie, le strisce trasversali per indicare il punto di arresto nei sensi unici alternati regolati da semafori, le frecce direzionali o le iscrizioni con la grafica e le dimensioni previste per la segnaletica orizzontale permanente.

5. Le caratteristiche tecniche e di qualità dei materiali costituenti la segnaletica orizzontale temporanea e dei dispositivi retroriflettenti integrativi di cui al comma 6, nonché i metodi di misura di dette caratteristiche, sono stabilite con apposito disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

6. I dispositivi retroriflettenti integrativi possono essere usati per rafforzare i segnali orizzontali temporanei in situazioni particolarmente pericolose. Essi devono riflettere luce di colore giallo e

non devono avere un'altezza superiore a 2,5 cm. Sono applicati con idoneo adesivo di sicurezza od altri sistemi di ancoraggio alla pavimentazione, in modo da evitare distacchi, in conseguenza della sollecitazione del traffico. Devono poter essere facilmente rimossi senza produrre danni al manto stradale conformemente a quanto disposto dall'art. 30, comma 5. La frequenza di posa massima di tali dispositivi è di 12 m in rettilineo e di 3 m in curva. Altri mezzi di segnalamento temporaneo in aggiunta o in sostituzione di quelli previsti possono essere impiegati previa approvazione del Ministero dei lavori pubblici, in conformità alle direttive da esso impartite. Al riguardo si applica la disposizione dell'art. 31, comma 6.

Art. 36 (Art. 21 Cod. Str.) Visibilità notturna

1. La visibilità notturna dei segnali verticali da utilizzare nei lavori stradali è regolamentata nell'art. 79.
2. Per quanto concerne le barriere ed i delineatori speciali, la visibilità notturna deve essere assicurata secondo quanto stabilito dall'art. 79, comma 8.
3. Per quanto concerne i delineatori flessibili ed i coni, la visibilità notturna deve essere assicurata dalla rifrangenza almeno delle parti bianche, con materiali aventi valori del coefficiente areico di intensità luminosa non inferiori a quelli delle pellicole di classe 2 di cui all'art. 79, comma 10.
4. I segnali orizzontali temporanei ed i dispositivi integrativi dei segnali orizzontali devono essere realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con fondo stradale bagnato.
5. Le caratteristiche fotometriche e colorimetriche dei segnali orizzontali temporanei e dei dispositivi retroriflettenti integrativi di detti segnali sono stabilite dal disciplinare tecnico di cui all'art. 35, comma 5.
6. Ad integrazione della visibilità dei mezzi segnaletici rifrangenti o in loro sostituzione, possono essere impiegati dispositivi luminosi a luce gialla. Durante le ore notturne ed in tutti i casi di scarsa visibilità, le barriere di testata delle zone di lavoro devono essere munite di idonei apparati luminosi di colore rosso a luce fissa. Il segnale "LAVORI" (fig. II.383) deve essere munito di analogo apparato luminoso di colore rosso a luce fissa.
7. Lo sbarramento obliquo che precede eventualmente la zona di lavoro deve essere integrato da dispositivi a luce gialla lampeggiante, in sincrono o in progressione (luci scorrevoli).
8. I margini longitudinali della zona di lavoro possono essere integrati con analoghi dispositivi a luce gialla fissa. Sono vietate le lanterne, od altre sorgenti luminose, a fiamma libera. È consentito l'impiego di torce a vento da parte degli organi di polizia stradale in situazioni di emergenza in condizioni di scarsa visibilità.
9. I dispositivi luminosi di cui ai commi 6, 7 e 8 sono soggetti ad approvazione da parte del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 37 (Art. 21 Cod. Str.) Persone al lavoro

1. Coloro che operano in prossimità della delimitazione di un cantiere o che comunque sono esposti al traffico dei veicoli nello svolgimento della loro attività lavorativa, devono essere visibili sia di giorno che di notte mediante indumenti di lavoro fluorescenti e rifrangenti.
2. Tutti gli indumenti devono essere realizzati con tessuto di base fluorescente di colore arancio o giallo o rosso con applicazione di fasce rifrangenti di colore bianco argento.
3. In caso di interventi di breve durata può essere utilizzata una bretella realizzata con materiale sia fluorescente che rifrangente di colore arancio.
4. Le tipologie degli indumenti e le caratteristiche dei materiali fluorescenti, rifrangenti e fluororifrangenti sono stabilite con apposito disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica (1).

(1) Si veda il D.M. 9 giugno 1995, (G.U. n. 174 del 27 luglio 1995).

Art. 38 (Art. 21 Cod. Str.) Veicoli operativi

1. I veicoli operativi, i macchinari e i mezzi d'opera impiegati per i lavori o per la manutenzione stradale, fermi od in movimento, se esposti al traffico, devono portare posteriormente un pannello a strisce bianche e rosse, integrato da un segnale di PASSAGGIO OBBLIGATORIO con freccia orientata verso il lato dove il veicolo può essere superato (fig. II.398). Il pannello e il segnale "PASSAGGIO OBBLIGATORIO " devono essere realizzati con pellicola retroriflettente di classe 2 come previsto all'art. 79, comma 10. Questo tipo di segnalazione deve essere usato anche dai veicoli che per la natura del carico o la massa o l'ingombro devono procedere a velocità particolarmente ridotta. In questi casi, detti veicoli devono essere equipaggiati con una o più luci gialle lampeggianti.

2. I veicoli operativi, anche se sono fermi per compiere lavori di manutenzione di brevissima durata quali la sostituzione di lampadine della pubblica illuminazione o rappezzi al manto stradale, devono essere presegnalati con opportuno anticipo:

a) sulle strade urbane con il preavviso LAVORI (fig. II.383) e, qualora opportuno, con i segnali di PASSAGGIO OBBLIGATORIO preceduti dai segnali DIVIETO DI SORPASSO (fig. II.48), STRETTOIA (figg. II.384 , II.385 o II.386), SENSO UNICO ALTERNATO (figg. II.41 e II.45) e LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ (fig. II.50) se il limite è inferiore a 50 km/h;

b) sulle strade extra-urbane con i segnali di cui alla lettera a) con i segnali di LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ a scalare e i segnali di PASSAGGIO OBBLIGATORIO in numero sufficiente a delineare l'eventuale incanalamento del traffico a monte.

Art. 39 (Art. 21 Cod. Str.) Cantieri mobili

1. Un cantiere stradale si definisce "mobile" se è caratterizzato da una velocità media di avanzamento dei lavori, che può variare da poche centinaia di m/giorno a qualche km/h.

2. Il segnalamento di un cantiere mobile su strade con almeno due corsie per senso di marcia consiste in un:

a) PRESEGNALAMENTO disposto sulla banchina e spostato in avanti in maniera coordinata all'avanzamento dei lavori, ovvero anche su un primo veicolo a copertura e protezione anticipata e, comunque, ad una distanza che consenta ai conducenti una normale manovra di decelerazione in rapporto alla velocità che gli stessi possono mantenere sia in via legale che in via di fatto sulla tratta stradale considerata. La segnaletica di preavviso posta sulla banchina (nei due sensi se necessario) è costituita generalmente di un cartello composito contenente il segnale LAVORI, il segnale CORSIE DISPONIBILI, il pannello integrativo indicante la distanza del cantiere (figg. II.399/a e II.399/b), ed eventuali luci gialle lampeggianti. La segnaletica di preavviso posta su un veicolo di protezione anticipata può assumere la configurazione di SEGNALE MOBILE DI PREAVVISO (fig. II.400).

b) SEGNALAMENTO DI LOCALIZZAZIONE posto a terra e spostato in maniera coordinata all'avanzamento dei lavori. Il segnale assume la configurazione di SEGNALE MOBILE DI PROTEZIONE (fig. II.401), costituito da un pannello a strisce bianche e rosse contenente un segnale di passaggio obbligatorio con freccia orientata verso il lato dove può essere superata la zona del cantiere ed integrato da luci gialle lampeggianti alcune delle quali disposte a forma di freccia orientata come il segnale di passaggio obbligatorio. La segnaletica "sul posto" comprende anche la delimitazione della zona di lavoro con coni o paletti, questi ultimi eventualmente integrati da luci gialle lampeggianti. Il SEGNALE MOBILE DI PROTEZIONE può essere sistemato su un veicolo di lavoro, oppure su un carrello trainato dal veicolo stesso, ovvero posto su un secondo veicolo di accompagnamento. In tutte le fasi non operative precedenti o successive al loro impiego, i lampeggiatori del SEGNALE MOBILE DI PROTEZIONE devono essere disattivati ed il segnale stesso deve essere posto in posizione ripiegata.

3. Il segnale di LAVORI deve essere posto sulle strade intersecanti se il cantiere mobile può presentarsi all'improvviso ai veicoli che svoltano. I segnali installati sui veicoli devono essere realizzati con pellicole retroriflettenti di classe 2, di cui all'art. 79, comma 10. In galleria non sono

consentiti cantieri mobili, se essa rimane aperta al traffico, salvo deroghe per situazioni specifiche autorizzate dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.

4. Sulle strade di tipo E ed F, nei casi di cantiere mobile costituito dall'attività di un veicolo operativo, segnalato come previsto dall'art. 38, comma 1, il segnale LAVORI, in deroga a quanto previsto all'art. 31, comma 2, può essere sostituito con un moviere, munito di bandiera, ai sensi dell'art. 42, comma 3, lett. b).

Art. 40 (Art. 21 Cod. Str.) Sicurezza dei pedoni nei cantieri stradali

1. La segnaletica di sicurezza dei lavori, dei depositi, degli scavi e dei cantieri stradali deve comprendere speciali accorgimenti a difesa della incolumità dei pedoni che transitano in prossimità dei cantieri stessi.

2. I cantieri edili, gli scavi, i mezzi e macchine operatrici, nonché il loro raggio di azione, devono essere sempre delimitati, soprattutto sul lato dove possono transitare pedoni, con barriere, parapetti, o altri tipi di recinzioni così come previsto dall'art. 32, comma 2.

3. Le recinzioni di cui al comma 2 devono essere segnalate con luci rosse fisse e dispositivi rifrangenti della superficie minima di 50 cmq, opportunamente intervallati lungo il perimetro interessato dalla circolazione.

4. Se non esiste marciapiede, o questo è stato occupato dal cantiere, occorre delimitare e proteggere un corridoio di transito pedonale, lungo il lato o i lati prospicienti il traffico veicolare, della larghezza di almeno 1 m. Detto corridoio può consistere in un marciapiede temporaneo costruito sulla carreggiata, oppure in una striscia di carreggiata protetta, sul lato del traffico da barriere o da un parapetto di circostanza segnalati dalla parte della carreggiata, come precisato al comma 3.

5. Tombini e ogni tipo di portello, aperti anche per un tempo brevissimo, situati sulla carreggiata o in banchine o su marciapiedi, devono essere completamente recintati (fig. II.402).

Art. 41 (Art. 21 Cod. Str.) Limitazioni di velocità in prossimità di lavori o di cantieri stradali

1. Le limitazioni di velocità temporanee in prossimità di lavori o di cantieri stradali, sono subordinate, salvo casi di urgenza, al consenso ed alle direttive dell'ente proprietario della strada. Il LIMITE DI VELOCITÀ deve essere posto in opera di seguito al segnale LAVORI, ovvero abbinato con esso sullo stesso supporto. Il valore della limitazione, salvo casi eccezionali, non deve essere inferiore a 30 km/h. Quando sia opportuno limitare la velocità su strade di rapido scorrimento occorre apporre limiti a scalare.

2. Alla fine della zona lavori o del cantiere, se è apposto il segnale VIA LIBERA, non occorre quello di FINE LIMITAZIONE DI VELOCITÀ. È invece necessario il FINE LIMITAZIONE DI VELOCITÀ se altri divieti restano in vigore. Se una limitazione di velocità diversa permane anche dopo la fine della zona lavori, è sufficiente installare il segnale col nuovo limite senza porre quello di FINE LIMITE PRECEDENTE.

Art. 42 (Art. 21 Cod. Str.) Strette e sensi unici alternati

1. Qualora la presenza dei lavori, dei depositi o dei cantieri stradali determini un restringimento della carreggiata è necessario apporre il segnale di pericolo temporaneo STRETTOIA in una delle tre versioni previste (figg. II.384 , II.385 e II.386). Se tale segnale viene posto vicino alla zona lavori o di cantiere, dopo gli altri eventuali presegnali deve essere corredato da pannello integrativo indicante la distanza della strettoia.

2. Se la larghezza della strettoia è inferiore a 5,60 m occorre istituire il transito a senso unico alternato nel tempo, regolato ai sensi del comma 3.

3. Il regime di transito attraverso una strettoia di larghezza inferiore a 5,60 m può essere regolato in tre modi:

a) TRANSITO ALTERNATO A VISTA.

Deve essere installato il segnale negativo DARE PRECEDENZA NEL SENSO UNICO ALTERNATO (fig. II.41) dalla parte in cui il traffico incontra l'ostacolo e deve deviare. Reciprocamente l'altro segnale DIRITTO DI PRECEDENZA NEL SENSO UNICO ALTERNATO (fig. II.45) dà la priorità a quel senso di circolazione che è meno intralciato dai lavori.

b) TRANSITO ALTERNATO DA MOVIERI.

Questo sistema richiede due movieri muniti di apposita paletta, posti a ciascuna estremità della strettoia, i quali presentano al traffico uno la faccia verde, l'altro la faccia rossa della paletta. Il funzionamento di questo sistema è legato al buon coordinamento dei movieri, che può essere stabilito a vista o con apparecchi radio ricetrasmittenti o tramite un terzo moviere intermedio munito anch'esso di paletta. Le palette sono circolari (fig. II. 403) del diametro di 30 cm e munite di manico di 20 cm di lunghezza con rivestimento in pellicola rifrangente verde da un lato e rosso dall'altro. I movieri possono anche fare uso di bandiere di colore arancio fluorescente, delle dimensioni non inferiori a 80 x 60 cm, principalmente per indurre gli utenti della strada al rallentamento e ad una maggiore prudenza. Il movimento delle bandiere può essere affidato anche a dispositivi meccanici.

c) TRANSITO ALTERNATO A MEZZO SEMAFORI.

Quando non sia possibile ricorrere ai due sistemi precedenti per la lunghezza della strettoia o a causa della non visibilità reciproca tra le due estremità della strettoia stessa, il senso alternato deve essere regolato da due semafori comandati a mano o con funzionamento automatico. Nel caso di cicli a tempo fisso, la fase di rosso non deve superare i 2', salvo casi eccezionali di strettoie di grande lunghezza. Fuori dei centri abitati l'impianto semaforico deve essere preceduto dal segnale di pericolo temporaneo SEMAFORO (fig. II.404) con una luce gialla lampeggiante inserita al posto del disco giallo del simbolo. Il collegamento "semaforo-centralino-semaforo" può avvenire via cavo o via radio o con altri sistemi che comunque garantiscano l'affidabilità del collegamento. Il semaforo va posto sul lato destro, all'altezza della striscia di arresto temporanea. Se il traffico in approccio può disporsi su più file, il semaforo deve essere ripetuto a sinistra, sulla linea di separazione dei sensi di marcia. La messa in funzione di un impianto semaforico per transito alternato deve essere autorizzata dall'ente proprietario o concessionario della strada, che ha la facoltà di stabilire o modificare la durata delle fasi, in relazione alle situazioni di traffico.

Art. 43 (Art. 21 Cod. Str.) Deviazioni di itinerario

1. Si ha una deviazione di itinerario quando tutto il traffico o parte di esso viene trasferito su una sede diversa (itinerario deviato) dall'itinerario normale. Le deviazioni possono essere obbligatorie (deviazione vera e propria) oppure facoltative (itinerario raccomandato). Qualsiasi deviazione può essere decisa ed autorizzata dall'ente proprietario o concessionario della strada interrotta. Qualora l'itinerario deviato coinvolga altri enti proprietari o concessionari occorrono l'accordo e l'intesa preventivi di tutti gli enti interessati.

2. La segnaletica di indicazione necessaria è la seguente:

a) PREAVVISO DI DEVIAZIONE (fig. II.405) da porre a 100 m sulla viabilità ordinaria e da porre a 300 m ed a 150 m sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali (fig. II.406);

b) SEGNALI DI DIREZIONE da porre in corrispondenza delle intersezioni (figg. II.407/a e II.407/b);

c) in caso di limitazioni di sagoma o di massa sull'itinerario normale, devono essere installati, alla intersezione che precede il cantiere, PREAVVISI DI DEVIAZIONE sui quali sono inseriti i simboli relativi alle limitazioni, per segnalare l'itinerario deviato (fig. II.408);

d) una deviazione obbligatoria solo per una o più particolari categorie di veicoli deve essere segnalata col segnale di DIREZIONE OBBLIGATORIA integrato dal o dai simboli delle categorie veicolari escluse (figg. II. 409/a , II.409/b);

e) una deviazione facoltativa solo per una o più particolari categorie di veicoli deve essere segnalata col segnale di DIREZIONE CONSIGLIATA integrato dal o dai simboli delle categorie veicolari escluse (figg. II.410/a , II.410/b).

3. Sulle strade a carreggiate separate con due o più corsie per senso di marcia vanno impiegati i seguenti segnali di indicazione per la disponibilità e l'uso delle corsie:

- a) il segnale CORSIA O CORSIE CHIUSE (figg. II.411/a , II.411/b , II.411/c , II.411/d) deve essere impiegato quando, su una carreggiata a due o più corsie, si riduce il numero di quelle disponibili nel senso di marcia. La chiusura di due o più corsie deve essere sfalsata nello spazio in modo da operare la chiusura di una corsia per volta. La rappresentazione grafica del simbolo varia secondo la situazione stradale ed il numero di corsie interessate. Il segnale può essere preceduto dal preavviso, costituito dallo stesso segnale corredato da un pannello integrativo indicante la distanza dal punto in cui è localizzata la chiusura;
- b) il segnale CARREGGIATA CHIUSA (figg. II.412/a , II.413/a , II.413/b) deve essere impiegato quando su una strada a carreggiate separate, una di esse viene chiusa al traffico;
- c) il segnale RIENTRO IN CARREGGIATA (figg. II.412/b , II.413/c) deve essere impiegato per indicare il ripristino delle condizioni viabili normali;
- d) il segnale USO CORSIE può essere impiegato per indicare l'utilizzo delle corsie disponibili per le diverse categorie di veicoli (fig. II.414).

4. La segnaletica di prescrizione necessaria è la seguente:

- a) segnali DARE PRECEDENZA oppure FERMARSI E DARE PRECEDENZA (secondo le condizioni di visibilità) a tutte le intersezioni del percorso deviato, qualora la strada interrotta goda del diritto di precedenza;
- b) segnali DIVIETO DI TRANSITO, DIREZIONE OBBLIGATORIA, barriere direzionali nel numero necessario;
- c) segnalamento del possibile accesso ai residenti lungo la strada interrotta, ma in modo da escludere dubbi od esitazioni per il traffico a transito vietato.

I.3 Ordinanza Sindacale¹⁷

Di seguito si riporta il testo integrale dell'Ordinanza Sindacale n. 187 del 15 Aprile 2003 predisposta dal Servizio Traffico e Viabilità e Sicurezza Stradale concernente l'istituzione del *"Divieto di sosta e rimozione dei veicoli nei tratti di strada interessati da lavori. Segnaletica necessaria alla sicurezza dei cantieri e per la fluidificazione del traffico nelle strade limitrofe"*.

IL SINDACO

- Premesso che con Ordinanze Sindacali n. 1498 del 9.5.1997 e n. 1763 del 22.05.97 è stato istituito il divieto di sosta con rimozione coatta nei tratti di strada di volta in volta interessati da lavori, di scavo e/o di ripristino della pavimentazione e della segnaletica stradale, effettuati a cura dell'Amministrazione Comunale o degli Enti eroganti servizi pubblici, al fine di garantire la celerità e la regolarità degli interventi ostacolati dalle auto in sosta;
- Considerato che tali OO.SS. sono espressamente richiamate nei Nulla Osta che il Servizio Traffico viabilità e Sicurezza Stradale rilascia per l'esecuzione di tali interventi;
- Rilevato che la segnaletica di divieto di sosta con rimozione coatta, apposta dalle imprese esecutrici nelle aree interessate dai lavori spesso non riporta sul retro gli estremi delle suddette OO.SS. e che non vengono rispettati i tempi previsti per l'apposizione della stessa;
- Letto il D.L.vo del 30.4.1992 n. 285 ed in particolare gli articoli n. 6, 21 e 159 nonché gli att. dal n. 30 al n. 43 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada (DPR 16 dicembre 1992 n.495);
- Letto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" (S.S. G.U. n.226 del 26/9/2002);
- Ritenuto di dover meglio disciplinare la problematica relativa all'esecuzione dei lavori a farsi sulle strade cittadine, accorpando anche in un unico provvedimento le predette ordinanze sindacali;

ORDINA

1. Revocare le OO.SS. n. 1498 del 9.05.1997 e n. 1763 del 26.05.1997
2. I cantieri stradali, anche temporanei, da aprire sulle strade, e loro pertinenze, del territorio cittadino devono essere autorizzati previa nulla osta del Servizio Traffico, Viabilità e Sicurezza Stradale;
3. Istituire il divieto di sosta con rimozione coatta nei tratti di strada di volta in volta interessati dai cantieri dei lavori di scavo e/o di ripristino della pavimentazione e della segnaletica stradale effettuati a cura dell' Amministrazione Comunale o dagli enti eroganti i pubblici servizi.
4. Affidare alle imprese esecutrici dei lavori il compito:
 - a- di rendere noto, con i prescritti segnali, ed eventualmente con altri mezzi appropriati (vedi grafico allegato), il divieto di sosta con rimozione coatta nei tratti di strada di volta in volta interessati da lavori, almeno quarantotto ore prima dell'inizio delle attività e di riportare sul retro del segnale di divieto di sosta gli estremi della presente Ordinanza Sindacale.
 - b- di apporre, entro la data di inizio dei lavori, la relativa segnaletica temporanea di cantiere e quella prevista dalle Ordinanze Sindacali, di disciplina della circolazione durante i lavori, predisposte dal Servizio Traffico Viabilità e Sicurezza Stradale, anche nelle strade limitrofe al

¹⁷ Cfr. Codice della Strada, Art. 7 comma 1: "Regolamentazione della Circolazione nei centri abitati".

tratto di strada interessata ai lavori.

- c- di spostare, a proprie cura e spese, solo in caso di somma urgenza, nell'ambito del cantiere, le auto che impediscono il regolare svolgimento dei lavori.
 - d- di apporre, in prossimità della testata di ogni cantiere di durata superiore ai sette giorni lavorativi, apposito pannello (fig.II.382) recante le indicazioni dell'Ente Proprietario della strada, degli estremi dell'Ordinanza Sindacale della disciplina di circolazione, la denominazione dell'impresa esecutrice dei lavori, l'inizio ed il termine previsto dei lavori, ed il recapito e numero telefonico del responsabile del cantiere;
 - e- di ripristinare, al termine dei lavori, della segnaletica preesistente conforme alle ordinarie discipline di circolazione vigenti.
5. Demandare al direttore dei lavori:
- a- la comunicazione al Dipartimento della Polizia Municipale ed al Servizio Traffico e Viabilità e Sicurezza Stradale dell'avvenuta installazione della necessaria segnaletica di divieto di sosta e di quella indispensabile per consentire l'inizio dei lavori, nonché l'entrata in vigore dei dispositivi temporanei di nuova circolazione e la data di inizio lavori;
 - b- la comunicazione al Dipartimento della Polizia Municipale ed al Servizio Traffico Viabilità e Sicurezza Stradale della data di ultimazione lavori e l'avvenuta installazione della segnaletica permanente preesistente i lavori.
6. Demandare al Dipartimento di Polizia Municipale il compito di rimuovere i veicoli nelle strade e nei tratti di esse in cui siano apposti i prescritti segnali di divieto di sosta con rimozione coatta quarantotto ore dopo la comunicazione del Direttore dei lavori.

Il Dipartimento di Polizia Municipale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri agenti della Forza Pubblica previsti dall'art. 12 del D.vo 30/4/92 n.285 per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

Fig. 7: Grafico allegato all'Ordinanza n. 187 del 15.04.03, come previsto al punto 4, lettera a.

